

COMUNE DI NEPI

Verbale n. 26 del 26/04/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 - ADEGUAMENTO PEF TARI 2022-2025.

Il sottoscritto Dott. ANDREA COSTANTINI, revisore nominato con delibera dell'Organo consiliare N° 12 del 05/04/2022, a seguito della richiesta da parte del Responsabile del SETTORE 5 - Entrate tributarie – Economato del Comune di Nepi, per il rilascio del parere sulla proposta di deliberazione in oggetto,

PREMESSO CHE

- l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio << chi inquina paga >> ;
- con la delibera n°443/2019 l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) definiva un primo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- l'art. 8 del D.P.R 27 aprile 1999, n°158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), mentre l'art.1 della legge 27.12.2013 n°147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n°446;
- l'art. 1 comma 683 della predetta legge 147/2013, prevede che *“il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

RICHIAMATI

gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/Rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/R/RIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

PRESO ATTO CHE

- il D.L. "Milleproroghe" n. 228 del 2021, convertito nella Legge n. 25 del 2022, all'articolo 3, comma 5-quinquies prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla società TEKNEKO srl, Via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ) pec: info@pec.tekneko.com in forza del contratto Rep. num. 5528 in data dell'11.06.2019 – CIG: 7636905D5C – durata del contratto: 5 anni;
- il Comune di Nepi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.05.2022 ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI (PEF) 2022-2025;
- il Comune di Nepi, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore (pec prott. n. 1332/22 e n. 2095/2022), il PEF "grezzo", la relazione accompagnatoria, la dichiarazione di veridicità e l'elenco degli impianti di destinazione rifiuti ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF e le successive comunicazioni acquisite ai prott. nn. 3732/2023 e 6233/2023 che si

riportano integralmente all'allegato n. 5 alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di approvazione piano economico finanziario 2023 - adeguamento PEF TARI 2022-2025.

- con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2023 di adeguamento al PEF 2022-2025 dell'ambito Comune di Nepi e che lo stesso ammonta a € 1.686.945,00.

ESAMINATA

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 - ADEGUAMENTO PEF TARI 2022-2025" e la documentazione allegata:
 - All.1 - PEF TEKNEKO (gestore) 2021;
 - All.2 - Relazione accompagnatoria TEKNEKO;
 - All.3 - Dichiarazione di veridicità TEKNEKO;
 - All.4 - Elenco impianti destinazione rifiuti – TEKNEKO;
 - All.5 - Comunicazioni Gestore Prot. nn. 3732_2023 e 6233_2023
 - All.6 - PEF TARI anno 2023 Comune di Nepi;
 - All.7 - Relazione tecnica del Comune di Nepi.

RILEVATO CHE

- il Piano Economico Finanziario TARI 2023 di adeguamento al PEF 2022-2025 del Comune di Nepi, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 espone un costo complessivo, per l'anno 2023, di euro 1.686.945,00.
- il previsionale per l'anno 2023 del Piano economico finanziario 2022-2025, adottato con delibera di Consiglio Comunale 24 del 26/05/2022, presentava un importo totale maggiore rispetto al fabbisogno;
- sulla base dei costi previsti nel previsionale, sarebbero state calcolate delle tariffe in aumento rispetto alla copertura dei reali costi;
- la mancata revisione infra-periodo del PEF 2023, quale possibilità prevista dall'art. 8.5 della Delibera ARERA N. 363/2021, andrebbe ad incidere ingiustamente sull'utenza prevedendo delle tariffe in aumento rispetto a quelle sufficienti alla copertura integrale dei costi.

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 2023: aggiornato per effetto del recepimento delle disposizioni della Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

- il D.lgs. 267/2000;
- i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Settore V e contabile del Settore III, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore Unico per quanto di competenza,

ATTESTA

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera in oggetto, nonché al Piano Economico Finanziario, attestandone la completezza, la coerenza, la congruità e l'equilibrio dei dati contenuti nello stesso e invita l'Ente a:

- provvedere all'aggiornamento del PEF del secondo biennio (2024-2025) in tempo utile per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA N. 363/2021;
- trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente copia del Piano Economico finanziario relativo all'anno 2023, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'art. 8, comma 3 del DPR 158/99;
- provvedere alla trasmissione telematica mediante inserimento del testo nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Revisore Unico
Dott. Andrea Costantini

